



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETICA, TATUAGGIO E PIERCING

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 13 ottobre 2015

Elaborato dal COORDINAMENTO PROVINCIALE S.U.A.P. DELLA PROVINCIA DI SIENA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1) Oggetto ed ambito di applicazione

ART. 2) Principi e disposizioni generali

TITOLO II – ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

ART. 3) Definizioni e principi generali

ART. 4) Attività a fini didattici o di dimostrazione

TITOLO III – ATTIVITA' DI ESTETICA

ART. 5) Definizioni e principi generali

TITOLO IV – ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

ART. 6) Definizioni e principi generali

ART. 7) Piercing del padiglione auricolare

TITOLO V - MODALITA' CONTRATTUALE POLTRONA-CABINA IN AFFIDO

ART. 8) Poltrona- cabina in affido – Definizione e principi generali

ART. 9) Limiti di utilizzo

ART. 10) Divieti

ART. 11) Titolo abilitativo

ART. 12) Variazioni

ART. 13) Sicurezza

ART. 14) Prezzi

ART. 15) Obblighi igienico-sanitari

TITOLO VI - DISPOSIZIONI COMUNI ED ATTIVITA' CONGIUNTE

ART. 16) Requisiti fondamentali

ART. 17) Forme, modalità e limiti di esercizio dell'attività

ART. 18) Esercizio dell'attività

ART. 19) Orari

TITOLO VII – SANZIONI E MISURE INTERDITTIVE

ART. 20) Modalità di vigilanza e controllo per tutte le tipologie di attività

ART. 21) Sanzioni

TITOLO VIII - ATTIVITA' NON DISCIPLINATE

ART. 22) Disciplina delle Attività del Benessere e Bio-Naturali e Attività di Tecniche Manuali sull'individuo

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 23) Efficacia e validità del presente regolamento

ALLEGATI:

ALLEGATO A: Requisiti strutturali ed igienico sanitari

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'attività di acconciatore, di estetica, di tatuaggio e piercing, come definite dalla normativa vigente.
2. Il presente regolamento si applica a tutte le imprese che svolgono le attività di cui al comma precedente nel territorio comunale, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, comprese le strutture ricettive, le palestre e simili (scuole di ballo, circoli, ecc.), anche a titolo gratuito.
3. Il presente regolamento non si applica all'attività di medicina estetica, in quanto rientrante nell'esercizio della professione medica.
4. Il presente regolamento, ai soli fini dei requisiti strutturali ed igienico sanitari (di cui all'allegato "A" al presente regolamento), si applica alle discipline del benessere e bio-naturali e attività di tecniche manuali sull'individuo definite all'art. 22 del presente regolamento.

Articolo 2

Principi e disposizioni generali

1. Le attività di cui all'art. 1) devono essere esercitate nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi, delle norme urbanistico - edilizie, di tutela dell'inquinamento acustico e ambientale, nonché di tutte le disposizioni, presenti nell'ordinamento giuridico vigente, che disciplinano dette attività, anche sotto i vari profili alle medesime connessi, ancorché non espressamente richiamate dal presente regolamento.
2. E' parte integrante e sostanziale del presente regolamento l'allegato "A" (*Requisiti Strutturali ed Igienico Sanitari*) fermo restando che, i requisiti strutturali, igienico - sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature, nonché le disposizioni sulla conduzione igienica e sulle apparecchiature elettromeccaniche impiegabili, sono quelli contenuti nella normativa nazionale e regionale comprese le successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II – ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

Articolo 3

Definizioni e principi generali

1. L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
2. Non sono comprese nelle attività di acconciatore e, dunque, non sono soggette al presente regolamento, le attività di lavorazione del capello che non rientrino nei trattamenti e nei servizi di cui al comma precedente e non comportino prestazioni applicative sulla persona, ma unicamente la produzione di un bene commerciale.
3. Le singole prestazioni di cui al comma 1 possono svolgersi solo nel rispetto di quanto stabilito nell'allegato "A" (*Requisiti Strutturali ed Igienico Sanitari*) al presente regolamento.

4. Gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico consistenti in limatura e laccatura di unghie (Legge Regionale n.29/2013 - art. 1 - comma 2). E' esclusa l'attività di **onicotecnica** così come definita dalla normativa regionale e di cui al titolo III - articolo 5 - comma 1, del presente regolamento.

5. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore che vendono o forniscono alla propria clientela i prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati non si applicano le disposizioni in materia di commercio al dettaglio in sede fissa.

6. Le imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, possono esercitare l'attività presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico, oppure nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali; possono inoltre esercitare, previa stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici, nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi.

7. Le attività di acconciatore possono essere svolte anche presso la residenza ovvero il domicilio dell'esercente purché:

- a) i locali dove queste vengono esercitate siano adibiti in modo esclusivo all'esercizio delle stesse;
- b) i locali siano funzionalmente indipendenti da quelli utilizzati come domicilio;
- c) i locali siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative;
- d) i locali e le attrezzature rispondano ai requisiti igienico-sanitari prescritti dal presente regolamento;
- e) sia apposta una targa all'esterno dell'edificio, visibile dalla pubblica via, indicante la tipologia di attività esercitata e la relativa denominazione.

8. Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate in fondi aventi la destinazione urbanistica e d'uso compatibile ai sensi della vigente regolamentazione comunale in materia e regolamentazione regionale. Tuttavia, salvo espressi divieti previsti dalla citata normativa comunale, sono in ogni caso compatibili con l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento, le destinazioni d'uso artigianale e commerciale.

Articolo 4 **Attività a fini didattici o di dimostrazione**

1. È ammesso lo svolgimento dell'attività di cui al Titolo II, a fini didattici o di dimostrazione.

2. Le attività esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali, sono sottoposte a comunicazione preventiva al Comune nel quale si svolgono, con indicazione dei nominativi dei responsabili delle esercitazioni pratiche di cui alla l. 174/05, in possesso della qualifica professionale.

3. Le prestazioni, qualora siano effettuate da persone non abilitate alla professione, sono svolte sotto il diretto controllo di insegnanti in possesso di qualifica professionale e non devono comportare, in nessun caso, alcun corrispettivo, neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.

TITOLO III – ATTIVITA' DI ESTETICA

Articolo 5 **Definizioni e principi generali**

1. L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'applicazione di prodotti cosmetici di cui alla Legge 11 ottobre 1986, n. 713 e s.m.i., o con l'utilizzo di apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni. In attuazione a quanto previsto nelle schede tecnico-informative dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 110/2011, l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici è svolto nel rispetto delle caratteristiche tecnico-dinamiche, dei meccanismi di regolazione, delle modalità di esercizio e di applicazione, delle cautele d'uso e dei percorsi formativi specifici richiesti.

Rientra nell'attività di estetica l'attività di onicotecnica (preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna con apposizione o realizzazione, mediante resine, gel o altre sostanze, di unghie finte) così come ad oggi definita dal D.P.G.R. 2 ottobre 2007 n. 47/R e s.m.i., i cui operatori devono possedere i requisiti formativi degli estetisti.

Il sistema di abbronzatura generalmente definito "naturale" (nebulizzazione di prodotti abbronzanti sull'epidermide) necessita della presenza di operatori in possesso della qualifica di estetista qualora sia effettuato attraverso l'utilizzo di apparecchiature/attrezzature.

Lo svolgimento anche della sola attività di make-up, ovunque essa venga esercitata, in luogo pubblico o privato, richiede il possesso della qualifica professionale di estetista.

A titolo esemplificativo non rientrano nell'attività di estetista, e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:

- a. L'attività di sbiancamento dei denti *in quanto riservata ad altro personale professionalmente competente e qualificato* la quale viene svolta presso opportune sedi allo scopo autorizzate.
- b. L'utilizzo della terminologia "SPA (salus per aquam)" in quanto può essere utilizzata esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1), lettera b), art. 2 - Legge 24/10/2000 n°323 "Riordino del settore termale".
- c. Le attività di grotte di sale e di fish-therapy.
- d. I trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;
- e. L'attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- f. Le attività motorie, quali quelle di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness", svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati da normativa specifica del settore;
- g. L'attività di naturopata del benessere.

2. E' vietata la redazione e prescrizione di diete: tale attività è riservata ai medici e ad altro personale professionalmente qualificato ed abilitato.

3. Alle imprese artigiane esercenti le attività di estetica, che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti strettamente inerenti lo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità del trattamento in corso, si applicano le disposizioni relative all'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa, come previsto dall'art. 7) comma 4 della L.R. 28/2004 e s.m.i.

4. E' fatto obbligo agli esercizi commerciali che svolgono l'attività di estetica di rispettare quanto previsto dall'art. 8) comma 5 della L.R. n. 28/2004 e s.m.i.

5. All'interno delle attività di estetica possono essere vendute e degustate tisane ed integratori alimentari, previa presentazione allo sportello SUAP di una SCIA di registrazione ai sensi dell'art. 6 - Reg. CE 852/2004 per tisane ed integratori alimentari.

6. Le attività di estetica in sede fissa possono essere esercitate presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari.

7. Le attività di estetica possono essere svolte anche presso la residenza ovvero il domicilio dell'esercente purché:

- a) i locali dove queste vengono esercitate siano adibiti in modo esclusivo all'esercizio delle stesse;
- b) i locali siano funzionalmente indipendenti da quelli utilizzati come domicilio;
- c) i locali siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative;
- d) i locali e le attrezzature rispondano ai requisiti igienico-sanitari prescritti dal presente regolamento;
- e) sia apposta una targa all'esterno dell'edificio, visibile dalla pubblica via, indicante la tipologia di attività esercitata e la relativa denominazione.

8. Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate in fondi aventi la destinazione urbanistica e d'uso compatibile ai sensi della vigente regolamentazione comunale in materia e regolamentazione regionale. Tuttavia, salvo espressi divieti previsti dalla citata normativa comunale, sono in ogni caso compatibili con l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento, le destinazioni d'uso artigianale e commerciale.

TITOLO IV – ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

Articolo 6 Definizioni

1. Per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

2. Per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura.

3. Le suddette attività, in occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo, possono essere svolte in ottemperanza e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 82 – 83 – 84 di cui al D.P.G.R.T. 2 ottobre 2007 n.47/R e s. m. i.

Articolo 7 Piercing del padiglione auricolare

1. L'effettuazione della sola attività di piercing del padiglione auricolare non richiede il possesso dei requisiti formativi previsti per l'attività di piercing. Resta fermo l'obbligo dell'osservanza dei requisiti strutturali dei luoghi in cui è effettuata l'attività e il rispetto delle regole che assicurano la sterilità del procedimento di cui all'art. 78 del DPGRT 47/R del 2 ottobre 2007 e s.m.i..

2. Non è richiesta l'osservanza del comma 3) - art. 76 - DPGRT 47/R del 2 ottobre 2007 e s.m.i. quando nell'esercizio si esegue solamente il piercing al lobo auricolare o ai margini dell'elice.

TITOLO V – MODALITA' CONTRATTUALE POLTRONA-CABINA IN AFFIDO

Articolo 8

Poltrona - cabina in affitto – Definizione e principi generali

Nell'ambito delle attività disciplinate dal presente regolamento è prevista la modalità contrattuale per l'esercizio dell'attività, nello stesso locale, denominata **affido di poltrona/cabina**.

La modalità contrattuale per l'esercizio dell'attività di affido di poltrona/cabina è prevista nell'Avviso Comune sottoscritto il 25.11.2011 tra le parti sociali, in occasione del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Settori dell'Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing.

I soggetti coinvolti nel rapporto sono: il titolare del salone/centro detto *affidante* e il professionista abilitato detto *affidatario*, che dovranno stipulare un contratto per la "gestione e il godimento della cosa produttiva" ai sensi dell'art. 1615 del Codice Civile.

Il contratto stipulato tra *affidante* e *affidatario* deve obbligatoriamente contenere specifici riferimenti relativi a:

1. la durata, la facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;
2. la superficie data in uso con relativa planimetria;
3. la puntuale identificazione delle postazioni date in uso, che non potranno essere utilizzate dall'affidante;
4. il rapporto economico tra le parti;
5. la tipologia di attività che verrà esercitata sulla poltrona/e – cabina/e in affido.

Articolo 9

Limiti di utilizzo

I limiti quantitativi di utilizzo dell'affido di poltrona, sono i seguenti:

1. non più di una poltrona per le imprese che hanno da zero a 3 dipendenti;
2. un massimo di due poltrone per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;
3. un massimo di tre poltrone per le imprese che hanno un numero di dipendenti superiore a 10.

In ogni caso l'*affidatario* in possesso dei requisiti professionali esercita direttamente l'attività con il divieto di avvalersi di collaboratori.

L'affido di poltrona/cabina è possibile unicamente per la/le tipologia/e per le quali il titolare ha presentato la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività): acconciatore, estetista, tatuatore e piercer.

L'affido decade automaticamente in caso di cessazione di attività da parte del titolare.

Articolo 10

Divieti

E' vietato affidare la poltrona:

1. a chi non ha i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività, comprensivi anche del possesso di Partita Iva;
2. a chi ha lavorato all'interno dello stesso salone negli ultimi 5 anni, in qualità di dipendente;
3. per i titolari che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi.

Articolo 11

Titolo abilitativo

1. Costituisce titolo abilitativo dell'affidatario la Comunicazione Congiunta, da presentarsi al SUAP, comprensiva del contratto di gestione sottoscritto tra le parti.
2. La Comunicazione Congiunta è atto propedeutico necessario per svolgere l'attività, senza il quale la stessa è da considerarsi abusiva.
3. La Comunicazione Congiunta abilita l'attività dell'affidatario con efficacia immediata, sulla stessa verranno eseguiti i controlli per la verifica di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti.

Articolo 12 Variazioni

Ogni variazione (nuovi affittuari o proroga del contratto) va segnalata al SUAP con nuova comunicazione congiunta. La cessazione dell'affido deve essere comunicata al SUAP direttamente dall'affidatario.

Articolo 13 Sicurezza

Per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro, ognuna delle parti (affidante – affidatario) risponde per la sua attività ma, ad esclusione della "zona poltrona o cabina", l'*affidante* si assume la responsabilità in toto in termini di sicurezza sulle parti comuni.

Articolo 14 Prezzi

E' fatto obbligo per ogni professionista esporre il proprio cartello prezzi, anche in caso di prezzi identici all'interno dello stesso esercizio.

Articolo 15 Obblighi igienico-sanitari

1. Ogni singola attività dovrà essere svolta nel rispetto dei requisiti professionali, strutturali ed igienico-sanitari specificatamente previsti dalle norme di riferimento e dall'Allegato "A" (*Requisiti Strutturali ed Igienico Sanitari*) al presente regolamento.

2. Le parti devono stabilire apposite procedure di coordinamento, indicate sulla SCIA dell'affidante, per l'utilizzo degli spazi comuni (spogliatoi, servizi igienici, ripostiglio/magazzino, sala attesa, ecc.) e per le operazioni di pulizia, disinfezione e manutenzione dei locali ed in particolare per la sterilizzazione/disinfezione delle attrezzature/strumenti di lavoro, delle/dei quali sia ben individuata la responsabilità nelle singole fasi.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI COMUNI ED ATTIVITA' CONGIUNTE

Articolo 16 Requisiti fondamentali

L'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento richiede:

- a. il possesso dei requisiti morali, previsti dalla normativa vigente;
- b. il possesso, da parte di chi svolge l'attività, delle necessarie abilitazioni professionali, come di seguito specificato:

- 1) nel caso di impresa individuale artigiana: da parte del titolare dell'azienda;
- 2) nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società: da parte di almeno un socio;

In caso di esercizio congiunto delle attività, nelle imprese artigiane di cui ai punti 1) e 2) l'attività prevalente potrà essere svolta anche da un dipendente (responsabile tecnico) in possesso del requisito professionale.

- 3) Nel caso di impresa non artigiana, anche in forma di società: da parte di chi esercita professionalmente l'attività;

c. la disponibilità dei locali aventi la destinazione d'uso compatibile all'esercizio delle attività in oggetto e la conformità ai requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza di cui all'allegato "A" al presente regolamento;

d. il rispetto di quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008 in relazione all'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 17 **Forme, modalità e limiti di esercizio dell'attività**

1. Una stessa impresa, in possesso dei previsti titoli abilitativi, può svolgere le attività disciplinate dal presente regolamento in più sedi. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso di qualifica professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività.

2. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte anche unitamente in uno stesso esercizio, nel rispetto delle normative di riferimento di rango superiore, da una stessa impresa o da imprese diverse, purché ciascuna sia in possesso di distinti requisiti professionali e dei requisiti strutturali ed igienico sanitari.

3. Le attività disciplinate dal presente regolamento non possono essere esercitate in forma itinerante o di posteggio, fatti salvi i casi previsti dalle normative vigenti.

4. Le attività di cui all'art. 1) svolte in strutture ricettive (ove consentito dalla normativa di settore), palestre e simili (scuole di ballo, circoli, ecc..) sono soggette ai requisiti strutturali, gestionali ed igienico-sanitari stabiliti dal presente regolamento e dalla normativa di riferimento.

Per i titolari delle strutture, se non operatori, non è richiesto il possesso del requisito professionale, che invece dovrà essere posseduto da chi esercita le attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing.

Resta inteso che il titolare dell'attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing dovrà presentare la relativa SCIA amministrativa di cui all'articolo 18 del presente regolamento.

5. I titolari di palestre ed i relativi addetti, se in possesso di diploma di laurea in scienze motorie, possono esercitare come operatori di saune e solarium presenti nelle relative strutture.

6. Nel caso di saune e/o bagno turco in attività ricettive, quando gli apparecchi per le relative prestazioni fanno parte della dotazione di una camera/unità abitativa, sono assimilabili a quelle fruite in un domicilio privato e quindi non necessitano della presenza obbligatoria di un'estetista per il loro uso. Restano fermi, in questo caso, tutti i requisiti di sicurezza, nonché le opportune avvertenze per i clienti che, del tutto volontariamente, possono comunque desiderare la presenza di un operatore qualificato. Nel caso in cui tali prestazioni (saune e/o bagno turco) siano offerte in locali della struttura alberghiera che siano di libero accesso per la clientela, devono essere rispettati i requisiti strutturali - igienico sanitari previsti dalle normative regionali e dal presente

regolamento, è altresì necessaria la presenza di un addetto in possesso di qualifica, anche se il relativo costo è incluso nei costi ordinari della prestazione alberghiera (Delibera 27 luglio 2009 n° 658 Regione Toscana – Allegato A – Circolare – comma 1).

Articolo 18 **Esercizio dell'attività**

1. L'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento è subordinato alla presentazione di apposita SCIA ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i., trasmessa al SUAP.
2. La SCIA viene trasmessa a cura del SUAP all'Azienda USL e al Comune, affinché possano svolgere le attività istituzionali di vigilanza e controllo di competenza. L'intervento è comunicato altresì ad altri Uffici ed Enti variamente interessati alle dichiarazioni contenute nella medesima SCIA.
3. Il trasferimento di sede, l'ampliamento, le modifiche, il sub-ingresso, le variazioni, la cessazione sono subordinate alla presentazione della SCIA trasmessa al SUAP.
4. La sospensione volontaria dell'attività di un esercizio già avviato, qualora superi i 30 giorni consecutivi, deve essere comunicata al SUAP.
5. Gli esercenti delle attività disciplinate dal presente regolamento hanno l'obbligo di:
 - a) esibire il titolo abilitativo agli organi di vigilanza presso i locali dove è svolta l'attività;
 - b) esporre al pubblico le tariffe delle prestazioni praticate;
 - c) esporre al pubblico e rispettare l'orario di apertura e chiusura dell'attività.

Articolo 19 **Orari**

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di cui al presente regolamento sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni fissate con ordinanza sindacale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. Nella forma contrattuale di affido poltrona è fatto obbligo per l'*affidatario* rispettare gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio all'interno di quelli stabiliti dall'*affidante* con la possibilità di esporre un proprio cartello orario personalizzato.
3. L'*affidatario*, in caso di malattia o ferie prolungate dell'*affidante*, potrà ugualmente svolgere l'attività, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, purché sia presente il responsabile tecnico dell'esercizio o qualora lui stesso sia stato nominato tale.

TITOLO VII – SANZIONI E MISURE INTERDITTIVE

Articolo 20 **Modalità di vigilanza e controllo per tutte le tipologie di attività**

1. Il controllo sul contenuto della SCIA di cui all'art. 18 spetta agli Enti/Uffici competenti per materia, sotto i diversi profili, ed è svolto nei modi e nei tempi previsti dalla normativa di riferimento.

2. I soggetti a vario titolo competenti per la vigilanza ed il controllo, nell'ambito delle proprie competenze, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento, compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.
3. L'Azienda USL esercita funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari e strutturali dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività e verifica ai sensi del D. Lgs.81/2008 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
4. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività previste dal presente regolamento.
5. Oltre a quanto previsto dalla normativa settoriale, il Comune sospende l'attività qualora siano venuti meno i requisiti di cui al presente regolamento, accertati nell'ambito dell'attività di vigilanza di competenza di cui al comma 1).
6. L'Azienda USL qualora accerti che nelle attività sono venuti meno i requisiti igienico-sanitari dispone, anche attraverso prescrizioni dirette, che siano adottati i necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti. Qualora le prescrizioni non vengano ottemperate, entro i termini stabili, e comunque ogniqualvolta vi siano condizioni di rischio per la salute degli utenti, l'Azienda USL ne dà immediata comunicazione al Comune per l'emissione di un provvedimento di sospensione dell'attività.
7. Nei casi di sospensione dell'attività il Comune diffida l'interessato ad adeguarsi entro un congruo termine, che viene stabilito sulla base delle indicazioni fornite dall'organo di vigilanza.

Articolo 21 Sanzioni

1. Si applicano le sanzioni amministrative previste dalle specifiche disposizioni Nazionali (L.174/2005 e L. 1/1990) nonché dalle disposizioni Regionali (L.R. 31 maggio 2004 n.28 e s.m.i.; L.R. 3 giugno 2013 n.29 e s.m.i.).
2. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento e alla irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/1981 e alla L.R. n. 81/2000.
3. Nell'ambito dell'attività disciplinata dall'art. 8) del presente regolamento, qualora non siano individuate le specifiche responsabilità di cui all'art. 15), le medesime sono esclusivamente a carico dell'affidante.
4. L' erogazione di cure termali da parte di centri estetici e la pubblicità sanitaria non rispondente ai requisiti prescritti o che fa uso dell'aggettivo "termale" riferito ad acque o fanghi ai quali non è stata formalmente riconosciuta efficacia terapeutica, é punita con le sanzioni pecuniarie previste dall'art.14 della Legge n.323/2000.
5. L'utilizzo e/o commercializzazione di prodotti cosmetici non conformi alla vigente normativa nazionale e comunitaria è soggetto al regime sanzionatorio previsto dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 recante «Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici.

TITOLO VIII – ATTIVITA' NON DISCIPLINATE

Articolo 22

Attività del Benessere e Bio-Naturali e Attività di Tecniche Manuali sull'individuo

Ambito di applicazione

1. Obiettivo dell'Amministrazione è assicurare ai cittadini che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere un esercizio corretto e professionale delle stesse. Sono esclusi i massaggi con finalità di estetica, cura, riabilitazione fisica, psichica.

Discipline del Benessere e Bio-Naturali

2. La Regione Toscana con Delibera di Consiglio Regionale n. 1 del 28.01.2009 e Delibera n. 9 del 27.01.2010 ha individuato le seguenti discipline del benessere e bio-naturali: Craniosacrale, Naturopatia, Prano-pratica, Riflessologia, Shiatsu, Esercizi di lunga vitaTaiji, Qi Gong, Tuina, Suoni Musica e Benessere, Yoga, Osteopatia e Metodo Feldenkrais.

3. Ai fini del presente regolamento, secondo quanto stabilito dalla L.R. 03.01.2005 n.2 "Discipline del benessere e bio-naturali" si intendono per:

a) discipline del benessere e bio-naturali

le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, miglioramento, la conservazione del benessere globale della persona. Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né alle attività disciplinate dalla L.R. 31.05.2004 n.28 "Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing".

b) operatore in discipline del benessere e bio-naturali

la figura che, in possesso di adeguata formazione, opera per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile. L'operatore in discipline del benessere e bio-naturali non prescrive farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza dei propri comportamenti.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23

Efficacia e validità del presente regolamento

1. Le norme contenute nel presente regolamento entrano in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la relativa delibera di approvazione.
2. Le norme contenute nel presente regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.
3. Le attività disciplinate dal presente regolamento, che effettuano modifiche strutturali, devono adeguarsi alla normativa vigente, relativamente alla parte modificata.

4. Per quanto riguarda l'attività di ESTETICA/TATUAGGIO/PIERCING si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 104 (termini di adeguamento) del D.P.G.R. Toscana del 02.10.2007, n. 47/R;
5. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme di settore.

ALLEGATO "A" (REQUISITI STRUTTURALI ED IGIENICO SANITARI)

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

Caratteristiche generali dei locali e superficie minima necessaria

La superficie utile minima (superficie calpestabile al lordo degli arredi) dei locali adibiti ad attività lavorativa deve essere di mq 9 escluso gli annessi (v. successivi punti 2-3-4-5).

Gli immobili in cui si esercitano le attività di acconciatore, si compongono dei seguenti spazi:

1. esercizio dell'attività
2. attesa della clientela
3. servizio igienico
4. ripostiglio
5. spogliatoio

I locali devono essere tenuti liberi da ingombri e da oggetti non necessari alla lavorazione ed essere arredati in modo tale da consentire le operazioni di pulizia e disinfezione.

I locali devono essere forniti di acqua potabile corrente calda e fredda, in maniera adeguata alle attività svolte e devono essere allacciati al sistema di smaltimento dei reflui previsto dal vigente regolamento comunale.

SUPERFICIE OPERATIVA DELL'ATTIVITA' E DI ATTESA DELLA CLIENTELA

Superficie dei locali di attività e attesa

Postazioni lavoro min 3 mq

Postazioni lavaggio testa min 2 mq

Le postazioni di lavoro (acconciatura, asciugatura con casco, tintura, colore, ecc) devono avere una superficie tale da consentire la corretta collocazione delle poltrone lavoro, delle postazioni di lavaggio e la presenza dell'operatore con un minimo di superficie di mq 2.00 per ogni posto-lavoro. La zona di attesa può essere compresa nel locale principale a condizione che sia disponibile una superficie attrezzata con posti a sedere con un minimo di superficie di mq 0.50 a persona.

Zona attesa min 6 mq

Nel caso in cui tale zona sia ricavata in un vano separato la superficie minima deve consentire la corretta collocazione di posti a sedere.

Altezza locali di attività

L'altezza libera media non deve essere inferiore a m 2.70.

Nel caso di soffitti inclinati l'altezza utile minima non deve comunque essere inferiore a m 2.20.

Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze, l'altezza minima non é inferiore a m 2.40.

Altezza zona attesa

La zona di attesa, se ricavata in locali diversi da quello principale, deve disporre di un'altezza media non inferiore a m 2.40.

Nel caso di soffitti inclinati l'altezza utile minima non deve comunque essere inferiore a m 2.00.

Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze, l'altezza minima non é inferiore a m 2.20 .

Illuminazione

Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dal Regolamento Edilizio e/o dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia d'illuminazione; nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita l'integrazione

dell'illuminazione naturale con illuminazione artificiale nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio e/o dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nella zona attesa, quando separata dal locale principale, l'illuminazione può essere naturale o artificiale, a condizione che quest'ultima sia idonea per intensità e qualità e non dia luogo a fenomeni di abbagliamento (Norme UNI EN 12464-1).

Aerazione

Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi apribili in grado di garantire i parametri d'aerazione naturale prescritti dal vigente Regolamento Edilizio e/o dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In alternativa all'aerazione naturale è consentita l'installazione d'impianti d'aerazione forzata, previa progettazione da parte di professionista abilitato, nel rispetto delle norme vigenti (UNI 10339).

Anche nella zona d'attesa, quando collocata in vano separato, l'aerazione naturale può essere sostituita da un impianto di aerazione forzata conforme alle suddette norme.

Nella zona di preparazione delle tinture, colori, decolorazioni ed altri tipi di trattamenti, è necessario che sia assicurata un'aerazione naturale o integrata o sostituita da ricambio completo di aria forzata che andrà mantenuto costantemente in funzione durante l'attività lavorativa.

Pareti

Le pareti degli ambienti di lavoro devono disporre di una idonea superficie lavabile, impermeabile e disinfettabile fino all'altezza di m 2.00.

Pavimenti

I pavimenti devono avere superfici unite, compatte, lavabili, disinfettabili e antisdrucchiolevoli.

Superfici di lavoro/appoggio

Le superfici di tutti gli arredi, contenitori e sedute devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.

Poltrone per la rasatura della barba

Ogni postazione di lavoro per la rasatura della barba deve essere dotata di lavabo, distributore di sapone liquido e salviette monouso.

L'attività deve prevedere l'attrezzatura necessaria per la disinfezione ad alto livello e la sterilizzazione qualora si usino strumenti acuminati o taglienti non monouso, come di seguito indicato nello specifico paragrafo.

Lavatesta

Per il lavaggio dei capelli l'esercizio deve disporre di poltrone reclinabili con relativo lavatesta munito di idoneo sistema atto a trattenere i capelli da mantenere costantemente pulito.

I lavatesta devono essere serviti da acqua calda e fredda.

Almeno un lavatesta deve disporre di poltrona rimovibile, in modo da consentire il lavaggio dei capelli a persone disabili; per quest'ultimo scopo possono essere utilizzati lavatesta di tipo spostabile, purché allacciati all'impianto idrico-sanitario e agli scarichi dell'esercizio.

SERVIZI IGIENICI

Caratteristiche generali dei locali e superficie minima necessaria

I servizi igienici potranno essere utilizzati sia dalla clientela che dagli addetti, a meno che questi ultimi non dispongano di propri servizi igienici realizzati per scelta costruttiva o per adempimento della normativa sull'igiene del lavoro.

Ogni esercizio deve disporre dei seguenti servizi igienici per i luoghi di lavoro: n.1 lavabo ogni 10 addetti e n.1 w.c. ogni 10 addetti.

Il locale w.c. deve essere disimpegnato e non può aprire direttamente negli ambienti di lavoro e di attesa della clientela. L'accesso ai servizi igienici deve avvenire senza uscire dall'esercizio.

Dotazioni funzionali minime

Il lavabo, installato nel locale w.c. o nell'antibagno, deve disporre di acqua calda e fredda erogata mediante impianto a comando non manuale, asciugamani monouso e distributore di sapone liquido.

Antibagno

Nel disimpegno o nell'antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla pulizia/detersione della persona. Tuttavia, l'antibagno può essere usato come zona spogliatoio qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come di seguito indicato nello specifico paragrafo.

Altezza

Il locale w.c. ed i relativi ambienti di disimpegno, devono avere un'altezza media di almeno m 2.40.

Nel caso di soffitti inclinati l'altezza utile minima non deve comunque essere inferiore a m 2.00.

Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze, l'altezza minima non é inferiore a m 2.20.

Superficie

La superficie deve garantire il requisito della visitabilità condizionata ai sensi del D.M. n°236/89, da parte di persone con ridotte capacità motorie, pertanto, anche l'antibagno o il locale antistante il servizio igienico, dovranno avere dimensioni e caratteristiche minime sufficienti a garantire la visitabilità condizionata.

Gli eventuali altri servizi igienici, necessari in relazione al numero di addetti, dovranno disporre di dimensioni e caratteristiche non inferiori a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio Comunale.

Aerazione

I servizi igienici devono avere aerazione naturale o in alternativa impianti di aerazione forzata.

Illuminazione

I servizi igienici devono essere sempre dotati di illuminazione artificiale.

Pareti

Le pareti devono disporre di una idonea superficie lavabile, impermeabile e disinfettabile fino all'altezza di m 2.00.

Pavimenti

I pavimenti devono avere superfici unite, compatte, lavabili, disinfettabili e antisdrucchiolevoli.

RIPOSTIGLIO

Caratteristiche generali dei locali e superficie minima necessaria

Il ripostiglio può essere costituito da un vano o una cabina da adibire a deposito dei prodotti cosmetici, materiali vari in uso dell'esercizio, biancheria pulita e sporca, prodotti ed attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti. Il ripostiglio può anche custodire apparecchiature da usare in modo discontinuo, l'eventuale macchina lava-asciuga-biancheria e può essere utilizzato come spogliatoio purché garantisca i requisiti indicati nello specifico paragrafo.

Dotazioni funzionali minime

Il ripostiglio deve essere dotato di lavabo (pilozzo) di dimensioni adeguate per la pulizia e il lavaggio di stracci e per l'attingimento di acqua con un secchio di medie dimensioni. Nel ripostiglio dovranno inoltre essere collocati n° 2 contenitori muniti di coperchio con apertura a pedale, in materiale lavabile e disinfettabile, uno per la biancheria sporca ed uno per i rifiuti solidi urbani.

Il lavabo (pilozzo) può essere collocato alternativamente anche in uno spazio esterno di pertinenza dell'esercizio o in altro spazio interno all'esercizio ad esclusione della zona posti lavoro e della zona di attesa della clientela.

Superficie

La superficie è adeguata all'attività svolta nell'esercizio per contenere le dotazioni minime sopra indicate. Per consentire altre funzioni (spogliatoio) la superficie del ripostiglio dovrà essere adeguatamente ampliata nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Illuminazione

Il ripostiglio deve essere sempre dotato di illuminazione artificiale.

Pavimenti

I pavimenti devono avere superfici unite, compatte, lavabili, disinfettabili e antisdrucchiolevoli.

SPOGLIATOIO

Caratteristiche generali dei locali e superficie minima necessaria

Deve essere presente uno spazio adibito a deposito individuale ad uso degli addetti, tale spazio può essere ricavato anche all'interno del ripostiglio o dell'antibagno a condizione che sia consentita la corretta collocazione degli armadietti.

All'interno dello spogliatoio deve essere collocata una sedia.

Oltre i 10 addetti deve essere attrezzato come spogliatoio un apposito vano ad uso esclusivo.

Superficie

La superficie deve essere tale da consentire la corretta collocazione degli armadietti descritti nello specifico paragrafo (minimo 1,20 mq per ogni persona che si spoglia contemporaneamente con un minimo di 2,40 mq al netto degli arredi).

Altezza

L'ambiente utilizzato come spogliatoio deve disporre di un'altezza media non inferiore a m 2.40.

Nel caso di soffitti inclinati l'altezza utile minima non deve comunque essere inferiore a m 2.00.

Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze, l'altezza minima non è inferiore a m 2.20.

Aerazione

Lo spogliatoio può avere aerazione naturale o in alternativa impianti di aerazione forzata; nel caso in cui sia costituito da una cabina, deve avere una luce minima di cm 30 nella parte superiore in modo da consentirne l'aerazione indiretta.

Illuminazione

Lo spogliatoio deve essere sempre dotato di illuminazione artificiale.

Pavimenti

I pavimenti devono avere superfici unite, compatte, lavabili, disinfettabili e antisdrucchiolevoli.

Armadietti

Ogni operatore deve disporre di un armadietto individuale, a doppio scomparto, anche sovrapposto, per riporvi separatamente gli abiti civili e gli indumenti di lavoro.

Se l'indumento da lavoro è monouso l'armadietto può anche essere ad un solo scomparto.

Gli armadietti dovranno avere superfici lavabili, impermeabili e disinfettabili e non potranno essere collocati nel locale w.c. ed utilizzati per altre finalità.

ATTIVITÀ DI MANICURE/PEDICURE SEMPLICE (LIMATURA E LACCATURA DI UNGHIE)

Caratteristiche generali dei locali

L'attività di manicure semplice non necessita di apposito vano o cabina e può essere prestata alle poltrone di lavoro dell'acconciatore purché l'esercizio disponga comunque delle dotazioni funzionali minime più avanti indicate.

L'attività di pedicure deve disporre di una apposita postazione di lavoro adibita esclusivamente a detta funzione.

Dotazioni funzionali minime per manicure e pedicure semplice

La postazione di lavoro deve essere dotata dei seguenti accessori minimi :
lavabo con erogazione di acqua calda e fredda mediante impianto a comando non manuale, asciugamani monouso e distributore di sapone liquido.

UTILIZZO DELLA BIANCHERIA DESTINATA ALL'ESERCIZIO E NORME DI IGIENE DEL PERSONALE

Durante il lavoro gli operatori devono indossare apposito ed idoneo abbigliamento, anche di tipo monouso, mantenuto sempre in perfette condizioni di pulizia.

Eventuali abrasioni, ferite o infezioni alle mani devono essere curate e protette.

Le mani inoltre devono essere sempre protette con guanti rispondenti ai requisiti degli specifici rischi per gli operatori durante i trattamenti eseguiti alla clientela e durante le operazioni di pulizia/disinfezione/sterilizzazione di locali, arredi, attrezzature e strumenti di lavoro.

Deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (Decreto Ministero della Salute 15 luglio 2003, n.388).

NORME PROFILATTICHE DA OSSERVARE PRIMA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Non potranno essere servite negli esercizi pubblici di cui al presente regolamento, le persone che manifestano o sono affette da malattie contagiose o parassitarie.

AUTORITÀ DI CONTROLLO E RESPONSABILITÀ:

L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle attrezzature destinate allo svolgimento dell'attività, spetta gli organi di controllo competenti per territorio.

Il titolare dell'esercizio è responsabile della corretta osservanza delle norme sopra riportate.

In base alla tipologia dell'attività svolta ed alla sua organizzazione, deve essere valutata caso per caso l'applicabilità dei singoli titoli del D.Lgs.81/2008 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai ruoli rivestiti dalle singole figure, alla titolarità delle responsabilità derivanti dalla conduzione di locali, impianti, attrezzature di lavoro.

ATTIVITA' DI ESTETICA

Caratteristiche generali dei locali e superficie minima necessaria

Gli immobili in cui si esercita l'attività di estetica, si compongono dei seguenti spazi:

1. esercizio dell'attività e attesa della clientela;
2. box doccia;
3. servizio igienico;
4. ripostiglio;
5. spogliatoio;
6. eventuali corridoi e disimpegni.

I locali devono essere tenuti liberi da ingombri e da oggetti non necessari alla lavorazione ed essere arredati in modo tale da consentire le operazioni di pulizia e disinfezione.

I locali devono essere forniti di acqua potabile corrente calda e fredda, in maniera adeguata alle attività svolte e devono essere allacciati al sistema di smaltimento dei reflui previsto dal vigente regolamento comunale.

La superficie complessiva da destinare all'utenza potrà essere ricavata anche in vani separati a condizione che ciascuno di questi disponga di una superficie minima come di seguito indicato.

LOCALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ E DI ATTESA

I luoghi per l'esercizio delle attività di estetica sono composti da uno o più spazi o locali destinati:

1. alle postazioni di lavoro nei quali l'operatore esegue i trattamenti estetici;
2. all'attesa della clientela;
3. all'utilizzo delle apparecchiature laser di classe 3B e 4 e delle apparecchiature ad impulsi luminosi, nel rispetto delle norme di protezione previste per l'utilizzo di tali apparecchiature dal decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, legge 4 gennaio 1990, n. 1) relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista.

Superficie

Le postazioni di lavoro devono disporre di una superficie minima di mq 6.00 (calpestabile al lordo degli arredi), ad eccezione di quelle dove vengono effettuate le prestazioni di seguito elencate, per le quali è consentita una superficie minima di mq 3.00:

- manicure e pedicure estetico
- pulizia del viso, trucco e altri trattamenti al viso
- solarium viso
- solarium integrale ad assetto verticale "a doccia".

All'interno dei locali possono essere realizzate cabine, delimitate da pareti di altezza minima di m 2.00 e aperte nella parte superiore, con una luce minima dal soffitto di almeno cm 30, in modo da consentire l'aerazione e l'illuminazione naturale indiretta, ad eccezione delle cabine dove il cliente sosta senza la presenza continuativa dell'operatore (solarium, idromassaggio, bagno turco, ecc.).

I trattamenti estetici che richiedono l'impiego di lampade abbronzanti o di lampade con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti ed infrarossi, devono essere eseguiti esclusivamente in appositi vani o cabine.

Per gli impianti di sauna o bagno turco non sono richiesti i requisiti specifici di:

4. superficie (in quanto rappresentata dalla superficie effettivamente occupata)
5. aerazione (in quanto le attrezzature sono necessariamente chiuse).

La zona di attesa può essere compresa nel locale principale a condizione che sia disponibile una superficie attrezzata con posti a sedere.

Nel caso in cui tale zona sia ricavata in un vano separato la superficie minima deve consentire la corretta collocazione di posti a sedere.

Altezza locali di lavoro/attività

L'altezza libera media non deve essere inferiore a m 2.70.

Nel caso di soffitti inclinati l'altezza utile minima non deve comunque essere inferiore a m 2.20.

Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze, l'altezza minima non è inferiore a m 2.40.

Altezza zona attesa

La zona di attesa, se ricavata in locali diversi da quello principale, deve disporre di un'altezza media non inferiore a m 2.40.

Nel caso di soffitti inclinati l'altezza utile minima non deve comunque essere inferiore a m 2.00.

Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze, l'altezza minima non è inferiore a m 2.20.

Illuminazione

Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dal Regolamento Edilizio e/o dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita l'integrazione dell'illuminazione naturale con

illuminazione artificiale nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio e/o dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nella zona di attesa, quando separata dal locale principale, e nelle cabine dove il cliente sosta senza la presenza continua dell'operatore, l'illuminazione naturale può essere sostituita con illuminazione artificiale idonea per intensità e qualità e che non dia luogo a fenomeni di abbagliamento (Norme UNI EN 12464-1).

Aerazione

Gli ambienti di lavoro e la zona d'attesa devono disporre di finestre o altri infissi apribili in grado di garantire i parametri d'aerazione naturale prescritti dal Regolamento Edilizio e/o dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In alternativa all'aerazione naturale è consentita l'installazione d'impianti d'aerazione forzata (immissione ed estrazione dell'aria), previa progettazione da parte di professionista abilitato, nel rispetto delle norme vigenti (UNI 10339) e della normativa sull'inquinamento acustico a tutela del vicinato.

Anche nella zona d'attesa, quando collocata in apposito vano separato, l'aerazione naturale può essere sostituita da un impianto di aerazione forzata conforme alle suddette norme.

Dotazioni funzionali minime

La postazione di lavoro deve essere dotata dei seguenti accessori minimi:

- c) lavabo con erogazione di acqua calda e fredda mediante impianto a comando non manuale (es. pedale, cellula fotoelettrica, pulsante a rilascio, ecc.);
- d) distributore di sapone liquido;
- e) distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso;
- f) contenitore di rifiuti con apertura a pedale in materiale lavabile e disinfettabile;
- g) rotolo di carta monouso per la copertura del lettino o della poltrona.

Le cabine o i locali, nei quali non vengono effettuati trattamenti di manipolazione dei clienti possono essere dotati del solo contenitore dei rifiuti e del rotolo di carta monouso.

Le superfici di lavoro e di appoggio devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.

Nei locali o cabine dove è prevista la permanenza del solo cliente (sauna, idromassaggio, solarium, ecc.) deve essere presente un campanello di chiamata facilmente individuabile e raggiungibile.

All'esterno di vani o cabine ove sono installate lampade a raggi ultravioletti deve essere apposto, in modo ben visibile, un cartello che indichi la presenza di radiazioni non ionizzanti. All'interno dell'esercizio devono inoltre essere esposti, in modo ben visibile, dei cartelli recanti avvertenze e controindicazioni in merito alle esposizioni alle radiazioni ultraviolette.

Pareti

Le pareti devono disporre di una idonea superficie lavabile, impermeabile e disinfettabile fino all'altezza di m 2.00.

Le pareti del locale o cabina solarium non dovranno essere realizzate o rivestite con materiali riflettenti o trasparenti.

Pavimenti

I pavimenti devono avere superfici unite, compatte, lavabili, disinfettabili e antiscivolo.

BOX DOCCIA

Caratteristiche generali

Quando vengono eseguiti trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature, quali massaggi, applicazione di fanghi o di calore, solarium integrale, bagno turco, bagno di vapore, sauna, l'esercizio deve disporre di box-doccia con superficie minima di mq 0.49, accessibile direttamente dalle cabine dove vengono eseguiti i suddetti trattamenti o, qualora il box-doccia sia a servizio di più cabine, collocato in apposito locale, parte del quale destinato a spogliatoio, avente altezza media non inferiore a m 2.40; nel caso di soffitti inclinati l'altezza minima non è inferiore a m 2.00;

nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze, l'altezza minima non è inferiore a m 2.20.

L'accesso al box doccia o all'antistante spogliatoio non può avvenire direttamente dal locale w.c.

Dotazioni funzionali minime

Il box doccia dovrà disporre di campanello di chiamata a tirante, conforme alle norme tecniche sulla sicurezza elettrica e di apposito appendiabito.

Aerazione:

L'aerazione del locale o box doccia può essere di tipo naturale diretta mediante finestre o di tipo forzato.

Illuminazione

Il locale o box doccia deve disporre di illuminazione naturale o artificiale nel rispetto delle norme tecniche sulla sicurezza elettrica.

Pareti e Pavimenti

Le pareti del box doccia devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per m 2.00 di altezza.

I pavimenti devono avere superfici unite, compatte, lavabili, disinfettabili e antisdrucchiolevoli.

SERVIZI IGIENICI

Caratteristiche generali dei locali e superficie minima necessaria

I servizi igienici potranno essere utilizzati sia dalla clientela che dagli addetti, a meno che questi ultimi non dispongano di propri servizi igienici realizzati per scelta costruttiva o per adempimento della normativa sull'igiene del lavoro.

Ogni esercizio deve disporre dei seguenti servizi igienici per i luoghi di lavoro: n.1 lavabo ogni 10 addetti e n.1 w.c. ogni 10 addetti.

Il locale w.c. deve essere disimpegnato e non può aprire direttamente negli ambienti di lavoro e di attesa della clientela. L'accesso ai servizi igienici deve avvenire senza uscire dall'esercizio.

Dotazioni funzionali minime

Il lavabo, installato nel locale w.c. o nell'antibagno, deve disporre di acqua calda e fredda erogata mediante impianto a comando non manuale (es. pedale, cellula fotoelettrica, pulsante a rilascio, ecc.), asciugamani monouso e distributore di sapone liquido.

Antibagno

Nel disimpegno o nell'antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla pulizia/detersione della persona. Tuttavia, l'antibagno può essere usato come zona spogliatoio qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come di seguito indicato nello specifico paragrafo.

Altezza

Il locale w.c. ed i relativi ambienti di disimpegno, devono avere un'altezza media di almeno m 2.40.

Nel caso di soffitti inclinati l'altezza utile minima non deve comunque essere inferiore a m 2.00.

Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze, l'altezza minima non è inferiore a m 2.20.

Superficie

La superficie deve garantire il requisito della visitabilità condizionata ai sensi del D.M. n°236/89, da parte di persone con ridotte capacità motorie, pertanto, anche l'antibagno o il locale antistante il servizio igienico, dovranno avere dimensioni e caratteristiche minime sufficienti a garantire la visitabilità condizionata.

Gli eventuali altri servizi igienici, necessari in relazione al numero di addetti, dovranno disporre di dimensioni e caratteristiche non inferiori a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio Comunale e/o dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e comunque complessivamente non inferiore a mq 1.20 con lato minimo di m 0.90.

Aerazione

I servizi igienici devono avere aerazione naturale o in alternativa impianti di aerazione forzata.

Illuminazione

I servizi igienici devono essere sempre dotati di illuminazione artificiale.

Pareti

Le pareti devono disporre di una idonea superficie lavabile, impermeabile e disinfettabile fino all'altezza di m 2.00.

Pavimenti

I pavimenti devono avere superfici unite, compatte, lavabili, disinfettabili e antisdrucchiolevoli.

RIPOSTIGLIO

Caratteristiche generali dei locali e superficie minima necessaria

Deve essere presente un vano o una cabina da adibire a deposito dei prodotti cosmetici, materiali vari in uso dell'esercizio, biancheria pulita e sporca, prodotti ed attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti. Il ripostiglio può anche custodire apparecchiature da usare in modo discontinuo, l'eventuale macchina lava-asciuga-biancheria e può essere utilizzato come spogliatoio purchè garantisca i requisiti indicati nello specifico paragrafo.

Dotazioni funzionali minime

Il ripostiglio deve essere dotato di lavabo (pilozzo) di dimensioni adeguate per la pulizia e il lavaggio di stracci e per l'attingimento di acqua con un secchio di medie dimensioni.

Nel ripostiglio dovranno inoltre essere collocati n° 2 contenitori muniti di coperchio con apertura a pedale, in materiale lavabile e disinfettabile, uno per la biancheria sporca ed uno per i rifiuti solidi urbani.

Il lavabo (pilozzo) può essere collocato alternativamente anche in uno spazio esterno di pertinenza dell'esercizio o in altro spazio interno all'esercizio ad esclusione della zona posti lavoro e della zona di attesa della clientela.

Superficie

La superficie è adeguata all'attività svolta nell'esercizio per contenere le dotazioni minime sopra indicate. Per consentire altre funzioni (spogliatoio) la superficie del ripostiglio dovrà essere adeguatamente ampliata nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Illuminazione

Il ripostiglio deve essere sempre dotato di illuminazione artificiale.

Pavimenti

I pavimenti devono avere superfici unite, compatte, lavabili, disinfettabili e antisdrucchiolevoli

SPOGLIATOIO

Caratteristiche generali dei locali e superficie minima necessaria

Deve essere presente uno spazio adibito a deposito individuale ad uso degli addetti o in uso anche alla clientela, o all'interno del ripostiglio o all'interno dell'antibagno.

All'interno dello spogliatoio deve essere collocata una sedia.
Oltre i 10 addetti deve essere attrezzato come spogliatoio un apposito vano ad uso esclusivo.

Superficie

La superficie deve essere tale da consentire la corretta collocazione degli armadietti descritti nello specifico paragrafo.

Altezza

L'ambiente utilizzato come spogliatoio deve disporre di un'altezza media non inferiore a m 2.40.
Nel caso di soffitti inclinati l'altezza utile minima non deve comunque essere inferiore a m 2.00.
Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze, l'altezza minima non è inferiore a m 2.20.

Aerazione

Lo spogliatoio deve avere aerazione naturale o in alternativa impianti di aerazione forzata; nel caso in cui sia costituito da una cabina, deve avere una luce minima di cm 30 nella parte superiore in modo da consentirne l'aerazione indiretta.

Illuminazione

Lo spogliatoio deve essere sempre dotato di illuminazione artificiale.

Pavimenti

I pavimenti devono avere superfici unite, compatte, lavabili, disinfettabili e antiscivolo.

Armadietti

Ogni operatore deve disporre di un armadietto individuale, a doppio scomparto, anche sovrapposto, per riporvi separatamente gli abiti civili e gli indumenti di lavoro.

Se l'indumento da lavoro è monouso l'armadietto può anche essere ad un solo scomparto.

Gli armadietti dovranno avere dimensioni sufficienti a consentire il deposito degli abiti personali appesi in verticale; i camici da lavoro potranno invece essere depositi piegati in uno scomparto separato più piccolo.

Gli armadietti dovranno avere superfici lavabili, impermeabili e disinfettabili e non potranno essere collocati nel locale w.c. ed utilizzati per altre finalità.

FASCICOLO D'ESERCIZIO

I titolari degli esercizi di estetica, nel rispetto della normativa regionale sono tenuti ad avere il fascicolo di esercizio ossia documentazione scritta e debitamente aggiornata relativa a:

- a) elenco delle tipologie di prestazione fornite con indicazione della metodica applicata (è necessario riportare tutte le possibili prestazioni che vengono offerte al cliente specificando la tipologia del trattamento nonché le attrezzature ed i prodotti cosmetici utilizzati);
- b) elenco dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati;
- c) procedure adottate per tutte le fasi della sterilizzazione dello strumentario utilizzato, nei casi in cui occorra eseguire la sterilizzazione presso l'esercizio. La procedura deve riportare in maniera dettagliata le apparecchiature utilizzate, i parametri di sterilizzazione (tempi, temperature e pressione), i sistemi di verifica dell'avvenuta sterilizzazione e le modalità di conservazione degli strumenti già sterilizzati;
- d) procedure adottate per la sanificazione di tutti gli ambienti indicando i prodotti utilizzati e le modalità d'uso dello stesso;
- e) apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni e loro manutenzione.

f) per ogni attrezzatura deve essere disponibile la documentazione tecnica (manuale d'uso, certificazioni, dichiarazioni del produttore) dalla quale siano rilevabili le indicazioni di emissione fondamentali ai fini della tutela del soggetto sottoposto a trattamento.

UTILIZZO DELLA BIANCHERIA DESTINATA ALL'ESERCIZIO E NORME DI IGIENE DEL PERSONALE

Durante il lavoro gli operatori devono indossare apposito ed idoneo abbigliamento, anche di tipo monouso, mantenuto sempre in perfette condizioni di pulizia, possibilmente di colore chiaro (art. 27, DPGR 02/10/2007 n. 47/R e s.m.i.).

Eventuali abrasioni, ferite o infezioni alle mani devono essere curate e protette.

Le mani inoltre, devono essere sempre protette con guanti rispondenti ai requisiti degli specifici rischi per gli operatori, durante i trattamenti eseguiti alla clientela e durante le operazioni di pulizia/disinfezione/sterilizzazione di locali, arredi, attrezzature e strumenti di lavoro. È comunque necessario curare adeguatamente l'igiene delle mani secondo quanto previsto dall'art. 28 del DPGR 02/10/2007 n. 47/R e s.m.i..

L'esercizio deve essere fornito di:

2. sedie con poggiatesta, lettini e simili, da coprire con idoneo materiale monouso, da sostituire ad ogni cambio di cliente;
3. sufficiente biancheria (asciugamani, accappatoi, teli e simili) da fornire ad ogni cliente.

Il lavaggio della biancheria, effettuato in proprio o tramite terzi, deve avvenire secondo le modalità previste dall'art. 40 del DPGR Toscana 2 ottobre 2007, n. 47/R e s.m.i..

Deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (Decreto Ministero della Salute 15 luglio 2003, n.388).

NORME PROFILATTICHE DA OSSERVARE PRIMA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Non potranno essere servite negli esercizi pubblici di cui al presente regolamento, le persone che manifestano o sono affette da malattie contagiose o parassitarie.

AUTORITÀ DI CONTROLLO E RESPONSABILITÀ:

L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle attrezzature destinate allo svolgimento dell'attività, spetta agli organi di controllo competenti per territorio.

Il titolare dell'esercizio è responsabile della corretta osservanza delle norme sopra riportate.

In base alla tipologia dell'attività svolta ed alla sua organizzazione, deve essere valutata caso per caso l'applicabilità dei singoli titoli del D.Lgs. 81/2008 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai ruoli rivestiti dalle singole figure, alla titolarità delle responsabilità derivanti dalla conduzione di locali, impianti, attrezzature di lavoro.

ATTIVITA' DI TATUAGGIO, PIERCING E DERMOPIGMENTAZIONE

I requisiti strutturali, gestionali ed igienico sanitari per le attività di tatuaggio, piercing e dermopigmentazione, sono contenuti nel DPGR 2 ottobre 2007 n. 47/R e s.m.i. "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004 n. 28 - Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing".

In particolare, le attrezzature utilizzabili sono solo quelle specificamente indicate dagli allegati del regolamento approvato dal DPGR 2 ottobre 2007 n. 47/R e s.m.i. sopra citato (All. B per tatuaggio e All. C per piercing).

I titolari degli esercizi di tatuaggio, piercing e dermopigmentazione, nel rispetto della normativa

Regionale, sono tenuti ad avere il fascicolo di esercizio con pagine numerate nel quale sono annotati:

- a) elenco delle tipologie di prestazioni fornite con indicazione della metodica applicata;
- b) elenco dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati con indicazione di:
 - 4) nominativo
 - 5) sede legale
 - 6) numero telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- c) descrizione delle:
 - procedure per fasi della sterilizzazione dello strumentario utilizzato, nei casi in cui occorra eseguire la sterilizzazione presso l'esercizio, ovvero nel caso in cui vengono utilizzate le attrezzature con le caratteristiche di cui al comma 2 bis dell'art. 49 del DPGR 47/R/2007 e s.m.i., la descrizione delle attrezzature, dei dati identificativi della ditta produttrice o distributrice, della metodologia di sterilizzazione nonché delle modalità di identificazione e rintracciabilità di ogni singola attrezzatura;
 - soluzioni adottate per l'abbigliamento da lavoro e delle cautele di igiene e sicurezza per l'operatore e per il cliente;
 - procedure per la disinfezione e l'asepsi della parte anatomica oggetto della prestazione;
 - procedure per la sanificazione di tutti gli ambienti facenti parte dell'attività, differenziate in relazione alla destinazione d'uso; in caso di sanificazione affidata a ditta esterna al fascicolo è allegata copia dell'atto di affidamento;
- d) indicazione della frequenza programmata per la manutenzione ordinaria di:
 - b) apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni;
 - c) eventuali impianti di ventilazione meccanica.

I titolari degli esercizi di tatuaggio, piercing e dermopigmentazione, nel rispetto della normativa regionale sono tenuti a conservare presso l'esercizio l'ulteriore documentazione indicata all'articolo n. 59 del DPGR n. 47/R/2007 e s.m.i..

Oltre a quanto previsto dalla normativa sopra citata, le attività di tatuaggio e piercing sono svolte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. La superficie minima complessiva è di mq 25.00 come previsto dal Capo I del DPGR 47/R/2007 e s.m.i.;
2. Gli esercizi devono essere dotati di spazi e locali di cui all'art. 45 e 47 del DPGR 47/R/2007 e s.m.i.
3. I locali devono essere tenuti continuamente sgombri da altri oggetti non strettamente necessari alla lavorazione ed essere comunque arredati secondo modalità tali da consentire una razionale pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione;
4. Deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (Decreto Ministero della Salute 15 luglio 2003, n.388).
5. Non potranno essere servite negli esercizi pubblici di cui al presente regolamento, le persone che manifestano o sono affette da malattie contagiose o parassitarie.
6. L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle attrezzature destinate allo svolgimento dell'attività, spetta all'autorità sanitaria competente per territorio. Occorrendo, la stessa Autorità prescriverà tutti gli adempimenti ritenuti necessari per migliorare le condizioni igieniche ed ambientali di esercizio.
7. Il titolare dell'esercizio è responsabile della corretta osservanza delle norme sopra riportate.

In base alla tipologia di attività svolta ed alla sua organizzazione, deve essere valutata caso per caso l'applicabilità dei singoli titoli del DLgs.81/2008 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai ruoli rivestiti dalle singole figure, alla titolarità delle responsabilità derivanti dalla conduzione di locali, impianti, attrezzature di lavoro.

ESERCIZIO CONGIUNTO IN UNO STESSO LOCALE DELLE ATTIVITA' DISCIPLINATE DAL PRESENTE REGOLAMENTO (ACCONCIATORE - ESTETICA - TATUAGGIO - PIERCING - DERMOPIGMENTAZIONE)

Fermo restando i requisiti strutturali, funzionali ed igienico sanitari dei locali adibiti alle singole attività di acconciatore, estetica, tatuaggio, piercing e dermopigmentazione previsti dal presente regolamento, si ammette che, negli esercizi in cui vengono svolte contemporaneamente tali attività, anche se afferenti a titolari diversi, possono essere utilizzati in comune i locali/spazi destinati a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa, purché risultino, per numero e superficie, adeguati alle reali necessità delle attività congiunte e ai parametri previsti dalla normativa regionale e dal presente regolamento.

In base alla tipologia di attività svolta ed alla sua organizzazione, deve essere valutata caso per caso l'applicabilità dei singoli titoli del DLgs.81/2008 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai ruoli rivestiti dalle singole figure, alla titolarità delle responsabilità derivanti dalla conduzione di locali, impianti, attrezzature di lavoro

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETICA SVOLTE PRESSO STRUTTURE RICETTIVE E/O PALESTRE

Qualora le sopracitate attività vengano svolte presso strutture ricettive e/o palestre, i locali/spazi zona ricezione-attesa, servizi igienici, spogliatoio e ripostiglio possono essere utilizzati in comune purché risultino, per numero e superficie, adeguati alle reali necessità delle attività congiunte e ai parametri previsti dalla normativa regionale e dal presente regolamento.

In base alla tipologia di attività svolta ed alla sua organizzazione, deve essere valutata caso per caso l'applicabilità dei singoli titoli del DLgs.81/2008 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai ruoli rivestiti dalle singole figure, alla titolarità delle responsabilità derivanti dalla conduzione di locali, impianti, attrezzature di lavoro.

REQUISITI IGIENICO SANITARI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA PRESSO LA SEDE DESIGNATA DAL CLIENTE

Le prestazioni di attività di acconciatore che possono essere eseguite presso il domicilio del committente sono quelle definite dall'art. 3 del presente regolamento purché venga fatto uso di strumenti monouso o di strumenti preventivamente disinfettati, sterilizzati e adeguatamente conservati fino al suo utilizzo.

Dovrà essere garantito il corretto smaltimento dei rifiuti derivanti da tale attività.

Le prestazioni di attività di estetica che possono essere eseguite presso il domicilio del committente sono attività di manicure/pedicure semplice (limatura e laccatura di unghie) da effettuare con kit monouso sterilizzati ed il make – up, nonché tutte le altre attività che non richiedono l'utilizzo di strumentazione e/o attrezzature complesse.

OPERAZIONI DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI E DELLE ATTREZZATURE (Acconciatore, Estetica, Tatuaggio, Piercing)

Chiunque eserciti l'attività di cui al presente regolamento deve garantire le condizioni per l'assenza di situazioni che possano costituire pericolo per il personale e per i clienti, il benessere del microclima, la facile e completa pulizia di locali, arredi e attrezzature.

Gli impianti tecnologici sono realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sono sottoposti a verifiche periodiche. Le apparecchiature utilizzate per l'esercizio delle attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità.

Le strutture, gli impianti e le apparecchiature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e sicurezza.

Locali, arredi e impianti

Sui pavimenti e sulle pareti deve essere eseguita la pulizia spazzando ad umido, con panni elettrostatici o mediante l'impiego di aspirapolvere. Il lavaggio deve essere eseguito con acqua contenente prodotti con capacità detergente utilizzati secondo le indicazioni riportate in etichetta.

Sugli arredi la rimozione della polvere deve avvenire utilizzando, in rapporto alle superfici da pulire, panni antistatici o apparecchi aspirapolvere, preferibilmente con filtro ad acqua, o stracci inumiditi con soluzioni detergenti.

Apparecchiature, attrezzature, strumenti e oggetti in genere utilizzati per le prestazioni

Le apparecchiature elettromeccaniche e le attrezzature in genere devono essere tenute in buone condizioni di pulizia in ogni loro parte. Tutte le parti che hanno un contatto diretto con l'utente devono essere rimovibili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e comunque prima di ogni nuova utilizzazione; qualora non siano del tipo monouso, devono essere sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione in rapporto al tipo di materiale costruttivo.

Gli aghi per depilazione con diatermocoagulazione devono essere esclusivamente monouso ed è vietato il loro uso ripetuto anche sulla stessa persona.

Carrelli, poltrone, vasche, apparecchiature per abbronzatura, impianti di sauna, bagno turco e bagno di vapore

Devono essere tenuti costantemente in perfette condizioni di pulizia; il loro lavaggio deve essere eseguito con soluzioni detergenti e disinfettanti.

Rasoi

Devono montare esclusivamente lame monouso da sostituire tassativamente dopo ogni prestazione. Il manico del rasoio, almeno al termine di ogni giornata lavorativa, deve essere lavato, spazzolato, disinfettato o sterilizzato in rapporto al tipo di materiale costruttivo.

Forbici per il taglio dei capelli

Dopo ogni prestazione devono essere lavate, spazzolate e disinfettate o sterilizzate (se tale trattamento non altera le lame).

Tosatrici

Al termine di ogni prestazione, dopo la pulizia meccanica, secondo le istruzioni del fabbricante, si deve procedere anche a disinfettare le lame del tipo non rimovibile con apposito prodotto disinfettante (anche disinfettanti spray).

Strumenti acuminati o taglienti nelle prestazioni di manicure e pedicure estetico

Viene raccomandato il ricorso a strumenti monouso qualora sia possibile, altrimenti, prima di ogni nuova utilizzazione, devono essere lavati, spazzolati, disinfettati o sterilizzati in rapporto al tipo di materiale costruttivo. Quando possibile si raccomanda sempre di preferire la sterilizzazione alla disinfezione ad alto livello.

Strumenti che non possono essere sterilizzati (pettini, spazzole, pennelli, bigodini, forbici per taglio dei capelli con filo delle lame alterabile dal calore, manipoli o supporti costruiti con parti in materiale plastico, ecc.)

Dopo ogni prestazione e prima di ogni nuova utilizzazione, devono essere lavati, spazzolati e disinfettati.

Biancheria

Ogni capo di biancheria deve essere sostituito dopo ciascuna prestazione. Prima di un successivo impiego la biancheria non monouso deve essere lavata in lavatrice con temperatura dell'acqua a 90 °C o comunque, per quei capi che non possono essere esposti ad alte temperature, a temperatura dell'acqua non inferiore a 60 °C; in questo caso si raccomanda di aggiungere un disinfettante a base di cloro o di ossigeno.

Matite emostatiche

Devono essere monouso.

Strumenti acuminati o taglienti, del tipo monouso

Devono essere raccolti e smaltiti in appositi contenitori rigidi, resistenti e costruiti in modo da consentire l'introduzione in sicurezza dello strumento da smaltire.

STERILIZZAZIONE E DISINFEZIONE AD ALTO LIVELLO

Fasi preliminari comuni per la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello.

Prima Fase:

Immersione degli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti; per ridurre il periodo di immersione a pochi minuti può essere utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni.

I capelli o altri residui presenti su alcuni strumenti quali spazzole e pettini devono essere eliminati a secco prima dell'immersione.

Seconda Fase:

Lavaggio e spazzolatura degli strumenti in acqua corrente.

Terza Fase:

Risciacquo finale in acqua corrente e asciugatura degli strumenti con salviette monouso.

Sterilizzazione

La sterilizzazione può avvenire mediante tre apparecchiature:

1. Autoclave
2. Stufa a secco
3. Sterilizzatore a sfere di quarzo

L'uso dell'autoclave e' preferito a parità di condizioni con gli altri apparecchi sopracitati.

Gli strumenti vengono introdotti nell'autoclave o nella stufa a secco seguendo le istruzioni ed il manuale d'uso fornito dal costruttore.

Quando la sterilizzazione viene eseguita in autoclave è preferibile che gli strumenti siano prima inseriti in apposite buste corredate di indicatori chimici della temperatura raggiunta mediante viraggio cromatico. Le buste di cui sopra recano la data di sterilizzazione e la relativa scadenza, sono sigillate al momento della loro collocazione sui vassoi portaoggetti della camera sterilizzatrice e possono essere utilizzate anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti fino al momento in cui sono usati per un utente. Gli strumenti devono essere conservati all'interno delle buste fino al momento del loro utilizzo.

Qualora non si intenda far ricorso alle buste, gli strumenti da sterilizzare dovranno essere collocati sui vassoi portaoggetti in modo che non abbiano contatto fra di loro. Al termine della sterilizzazione gli strumenti dovranno rimanere custoditi nell'apparecchio fino al loro utilizzo oppure

potranno essere trasferiti in appositi contenitori, sterili o disinfettati ad alto livello (tipo espositori con lampada germicida a raggi ultravioletti) avendo cura di rimuovere gli strumenti dall'apparecchio sterilizzatore con l'ausilio di guanti sterili o di pinze sterili o disinfettate ad alto livello.

Prima di avviare il processo di sterilizzazione si raccomanda di collocare sul vassoio portaoggetti, un indicatore chimico della temperatura raggiunta. Si dovrà inoltre curare il controllo periodico del buon funzionamento delle apparecchiature di sterilizzazione mediante l'uso di appositi test biologici disponibili in commercio (Bowie Dick - Helix test - Vacuum test - Test microbiologico, ecc.).

L'utilizzo dello sterilizzatore a sfere di quarzo è consentito soltanto per strumenti di piccole dimensioni ovvero per la sterilizzazione della parte operativa dello strumento. In quest'ultimo caso, gli strumenti devono essere rimossi dalla cavità contenente le sfere di quarzo, afferrandoli a livello dell'impugnatura (manipolo) utilizzando pinze disinfettate ad alto livello o guanti monouso. Gli strumenti dovranno poi essere riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello; a tal fine devono essere utilizzati gli espositori con lampada germicida a raggi ultravioletti, avendo comunque sempre cura di non sovrapporre gli strumenti fra di loro.

Anche per questo tipo di apparecchio sterilizzatore si raccomanda di far verificare periodicamente il suo perfetto funzionamento con particolare riferimento alla temperatura raggiunta all'interno della massa costituita dalle sfere di quarzo.

Disinfezione ad alto livello

Gli strumenti vengono immersi in soluzioni disinfettanti per periodi di tempo indicati dal produttore del disinfettante, dopodiché vengono poi estratti con pinze sterili o disinfettate ad alto livello, lavati in acqua sterile e asciugati con teli sterili. In attesa della successiva utilizzazione gli strumenti devono essere riposti in contenitori sterili o disinfettati ad alto livello; a tal fine devono essere utilizzati gli espositori con lampada germicida a raggi ultravioletti, avendo comunque sempre cura di non sovrapporre gli strumenti fra di loro.

Per spazzole, pettini, pennelli e bigodini, in considerazione dei materiali impiegati per la loro fabbricazione e del loro particolare impiego, viene consentito il ricorso ad una modalità di disinfezione più semplice, consistente nell'immergere o nello spruzzare su questi strumenti, già sottoposti ai trattamenti delle tre fasi comuni descritte in precedenza, apposito prodotto disinfettante (anche spray), riponendo poi gli strumenti nei contenitori di custodia sopra descritti.

CARATTERISTICHE GENERALI DEI LOCALI E REQUISITI IGIENICO SANITARI DELLE ATTIVITÀ DEL BENESSERE E BIO-NATURALI E ATTIVITA' DI TECNICHE MANUALI SULL'INDIVIDUO

In assenza di specifiche normative di settore si fa riferimento agli "Indirizzi Tecnici di Igiene Edilizia per i Locali e gli Ambienti di Lavoro" di cui al Decreto Regione Toscana n. 7225 del 18/12/2002.

Qualora le sopracitate discipline siano effettuate attraverso tecniche manuali sull'individuo, le postazioni di lavoro/cabine devono possedere le dotazioni funzionali minime previste per l'attività di estetica quali:

- h) lavabo con erogazione di acqua calda e fredda mediante comando non manuale (pedale, cellula fotoelettrica, pulsante a rilascio, leva a ginocchio);
- i) distributore di sapone liquido;
- j) distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso;
- k) contenitore di rifiuti con apertura a pedale in materiale lavabile e disinfettabile;
- l) rotolo di carta monouso per la copertura del lettino o della poltrona.

Le superfici di lavoro e di appoggio devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.

Gli operatori dovranno indossare apposito ed idoneo abbigliamento, anche di tipo monouso, mantenuto sempre in perfette condizioni di pulizia.

Eventuali abrasioni, ferite o infezioni alle mani devono essere curate e protette.

Le mani inoltre, devono essere sempre protette con guanti rispondenti ai requisiti degli specifici rischi per gli operatori, durante i trattamenti eseguiti alla clientela.

Se le attività richiedono l'utilizzo di sedie con poggiatesta, lettini e simili, gli stessi dovranno essere coperti con idoneo materiale monouso, da sostituire ad ogni cambio di cliente; qualora sia previsto l'uso di biancheria (asciugamani, accappatoi, teli e simili) ogni capo deve essere sostituito dopo ciascuna prestazione. Prima di un successivo impiego la biancheria non monouso deve essere lavata in lavatrice con temperatura dell'acqua a 90 °C o comunque a temperatura dell'acqua non inferiore a 60 °C per quei capi che non possono essere esposti ad alte temperature; in questo caso si raccomanda di aggiungere un disinfettante, a base di cloro o di ossigeno.

Deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (Decreto Ministero della Salute 15 luglio 2003, n.388).

Non potranno essere servite negli esercizi pubblici di cui al presente regolamento, le persone che manifestano o sono affette da malattie contagiose o parassitarie.

Nel caso in cui non vengono effettuati trattamenti di manipolazione dei clienti, le cabine ed i locali di attività, possono essere dotati del solo contenitore dei rifiuti e del rotolo di carta monouso.

Qualora le sopracitate discipline comportino anche attività motoria e vengano svolte anche in gruppo, la superficie del locale di attività/lavoro dovrà essere calcolata in modo da consentire il corretto svolgimento delle sopracitate attività; è necessaria la presenza di almeno due spogliatoi per gli utenti, distinti per sesso.

Gli spogliatoi sono forniti di servizi igienici con dotazione minima di un w.c., un lavabo ed una doccia.

Per quanto riguarda le operazioni di pulizia degli ambienti e delle attrezzature si rimanda allo specifico paragrafo riportato nel presente allegato.

DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER TUTTE LE ATTIVITA' DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO

Gli esercizi dovranno avere l'impianto idrico-sanitario realizzato secondo quanto previsto dal Regolamento edilizio comunale.

Gli esercizi dovranno essere allacciati alla rete idrica e fognatura comunale.

Restano ferme in ogni caso le disposizioni urbanistiche ed edilizie, nonché in materia di sicurezza sul lavoro, di prevenzione incendi e ambientale”